Reg.delib.n. **607** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Rete provinciale dei servizi per il lavoro. Approvazione degli standard di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste, dei criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, degli standard di costo, dei criteri generali di erogazione dei finanziamenti, dei titoli di acquisto e di rendicontazione finanziaria e dei requisiti gestionali e professionali per ottenere l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro.

Il giorno **17 Aprile 2014** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORI	**DONATA BORGONOVO RE**
		CARLO DALDOSS
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI

Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis legge provinciale n. 19 del 16 giugno 1983 la Provincia Autonoma di Trento ha

approvato le Linee per il potenziamento della Rete Provinciale dei Servizi per il Lavoro e Disciplina dell'accreditamento con deliberazione n. 968 del 24 maggio 2013.

Il percorso avviato si inserisce coerentemente nella programmazione delle politiche del lavoro e si ispira ai principi attuativi e alle linee guida previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-13 approvato dalla Commissione provinciale per l'Impiego con Deliberazione n. 373 del 26 luglio 2011 ed adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 1608 del 29/07/2011 e successive modifiche.

Nel Documento degli interventi di politica del lavoro sopra richiamato si evidenzia la necessità di incidere positivamente sulla competitività, sull'innovazione, sui processi di revisione organizzativa dei servizi nonché sulle politiche di impiego e di reimpiego dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali e sulle azioni di politica attiva rivolte in primo luogo alla forza lavoro espulsa dal mercato del lavoro, alle donne, ai giovani.

Il Documento esplicita, altresì, i principi e le linee guida per l'attuazione degli interventi di politica del lavoro, di seguito richiamati: flessibilità delle azioni poste in essere, in relazione ai vincoli di risorse economiche e alla complessità delle problematiche del mercato del lavoro; efficacia ed efficienza degli interventi, intese non soltanto in termini di performance economica, ma anche di possibilità di incidere concretamente sulle dinamiche occupazionali e di sviluppo produttivo; sussidiarietà, intesa come strumento di sviluppo di un sistema attivo di welfare che auspica l'estensione della collaborazione tra i differenti attori coinvolti; semplificazione, attraverso procedure di accesso sempre più trasparenti e facilitanti; condizionalità, quale criterio che vincola la percezione di un sostegno al reddito all'obbligo per il percettore di attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione, piuttosto che per una riqualificazione professionale; valutazione, per migliorare il processo di programmazione con attenzione alla qualificazione della spesa e all'efficacia delle iniziative intraprese.

La centralità del processo di riorganizzazione e potenziamento dei servizi per il lavoro, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti privati e il sistema di accreditamento, è confermata, nella fase attuale, dall'emergere di elementi ulteriori: per un verso, la crescente pressione sociale sui servizi, generata dagli effetti della crisi in atto; per l'altro, i vincoli condizionali posti dalla Commissione Europea nell'ambito della programmazione dei fondi di coesione nel periodo 2014–2020 e ribaditi dal legislatore italiano nella legge 28 giugno 2012, n. 92, intitolata "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". In tale legge sono esplicitati altresì i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per il lavoro, cui anche la Provincia deve attenersi.

In ambito provinciale, il Programma di legislatura ribadisce l'obiettivo di "potenziare e riqualificare i servizi per l'occupazione, (…) prevedendo ancora più ampiamente il ricorso ad agenzie non pubbliche nella gestione dei servizi per l'impiego, in particolare tramite gli enti bilaterali e i servizi specialistici per sostenere l'incontro domanda-offerta". Su tale presupposto, l'indirizzo verso una maggiore sinergia tra pubblico e privato descrive una prospettiva storica necessitata ed impone scelte esecutive immediate.

In base alla precedente deliberazione n. 968 del 2013, la rete provinciale dei servizi per il lavoro è chiamata ad agire fattivamente per innalzare la quantità e differenziare l'offerta dei servizi stessi. All'interno della rete, il presidio pubblico della *governance* e dell'efficacia dei servizi è previsto in capo all'Agenzia provinciale del lavoro, che si avvale dei Centri per l'Impiego operanti sul territorio. Spetta a tale soggetto, sulla base degli indirizzi previsti nel deliberato, vincolare il coinvolgimento degli operatori della rete al perseguimento di obiettivi di crescita dell'efficacia e dell'efficienza del sistema. Tra gli strumenti previsti a tale scopo va segnalata la previsione, accanto ai servizi finanziati a processo, di specifici servizi finanziati a risultato, in modo da legare più strettamente l'azione degli operatori della rete al perseguimento dell'occupazione finale dei soggetti assisititi, quale meta prioritaria della rete. Ciò comporterà un'attenzione particolare alle esigenze ed alle istanze provenienti dalla domanda di lavoro, alla quale sono pure dedicati specifici servizi.

Con tale prospettiva ed al fine di avviare il processo di potenziamento dei servizi per il lavoro in regime di accreditamento, è ora necessario adottare gli strumenti utili a concretizzare i propositi e gli obiettivi sopra descritti, concludendo il percorso iniziato con la citata deliberazione n. 968 del 24 maggio 2013.

In particolare, al fine di favorire lo sviluppo del sistema di accreditamento e di gestione dei servizi per il lavoro, con il presente atto si adottano:

- il Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro, quale strumento destinato a fornire un quadro certo ed articolato delle prestazioni rivolte ai cittadini e ai datori di lavoro nonché idoneo a garantire l'uniformità e la pari qualità dei servizi sull'intero territorio provinciale e a sostenere l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, definiti all'articolo 3, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Allegato 1);

- le unità di costo standard, i criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, i criteri generali di erogazione dei finanziamenti e dei titoli di acquisto e i criteri di rendicontazione finanziaria (Allegato 2);

- i requisiti gestionali e professionali per ottenere l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro (Allegato 3).

Quanto ai meccanismi di affidamento dei servizi, nell'allegato 2 si prevede che i servizi per il lavoro possono essere affidati in gestione ai soggetti accreditati sulla base di una selezione di progetti per l'occupazione da questi presentati, in cui siano contenuti servizi al lavoro, anche tra loro integrati; in alternativa, uno o più servizi, anche fra loro integrati, possono essere erogati direttamente dai soggetti accreditati nei confronti dei cittadini possessori di titoli di acquisto dei servizi, a loro conferiti da Agenzia del Lavoro.

Viene fatto rinvio ad altro provvedimento per la definizione del sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo dei servizi al lavoro. Si ritiene opportuno, infatti, anteporre alla decisione un adeguato periodo di sperimentazione dei servizi erogati in rete, onde verificare il loro primo periodo di funzionamento e i primi risultati prodotti. Analogo rinvio viene disposto per la definizione degli indicatori di performance previsti all'articolo 9, comma 1, lett. g), della deliberazione n. 968/2013 e finalizzati all'accertamento dell'efficacia progettuale ed occupazionale,

Resta inteso che i requisiti di efficacia progettuale e di efficienza dei soggetti accreditati costituiscono elementi essenziali per la valutazione degli interventi realizzati nel sistema dei servizi per il lavoro.

Dato atto che l'attuale programmazione della Provincia non definisce gli indirizzi per la cooperazione tra i soggetti della rete provinciale per i servizi al lavoro, tali indirizzi sono stabiliti in questa deliberazione in prima applicazione.

A fronte della pecularità dei servizi per le persone in condizioni di disabilità o svantaggio e della necessità di accompagnare con regole specifiche il passaggio dall'attuale regolamentazione prevista dal Documento dei criteri di politica del lavoro al nuovo regime dei servizi a processo e a risultato, gli interventi di inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto erogatore dei servizi rivolti a persone con disabilità o svantaggio, attualmente disciplinati dagli interventi 18, 18 bis e 18 ter del Documento degli interventi di politica del lavoro, saranno oggetto di separata deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e successive modificazioni, costituente la legge provinciale per il lavoro;
- visto il Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013 adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1608 del 29 luglio 2011 e s.m.i.;
- vista la Delibera adottata dalla Giunta Provinciale n. 968 del 24 maggio 2013 recante "Linee per il potenziamento della Rete Provinciale dei Servizi per il Lavoro e Disciplina dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 Bis della L.P 16 giugno 1983, n.19;
- visti gli atti citati in narrativa;

- dato atto che l'ampliamento della Rete mira a perseguire la specializzazione e l'integrazione dei servizi all'occupazione secondo quanto previsto dal Programma di legislatura,
- acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale per l'impiego espresso nella seduta di data 16 aprile 2014;
- acquisito il parere favorevole del Servizio Europa (nota prot. n. 211867 di data 15 aprile 2014), del Servizio Programmazione (nota prot. n. 209008 di data 14 aprile 2014), del Dipartimento Affari Finanziari (nota prot. n. 210653 di data 15 aprile 2014);
- recepite le osservazioni del Servizio Semplificazione Amministrativa (nota prot. n. 212914 di data 15 aprile 2014);

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, in attuazione dei rinvii operati agli articoli 9, comma 1, lett. h), 18, comma 2, e 19, comma 4, della propria deliberazione n. 968 del 24 maggio 2013, i seguenti allegati:

   - Allegato 1 - Repertorio degli Standard dei Servizi per il lavoro
   - Allegato 2 – Unità di costo standard, criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, criteri generali di erogazione dei finanziamenti e dei titoli di acquisto e criteri di rendicontazione finanziaria
   - Allegato 3 - Requisiti gestionali e professionali per ottenere l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro

2. di rinviare a successivo provvedimento i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della deliberazione citata al punto 1., nonché la definizione dei requisiti di efficacia progettuale ed occupazionale, espressi da indicatori di performance, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. g), della deliberazione medesima;

3. di individuare i seguenti indirizzi per la cooperazione dei soggetti che compongono la rete dei servizi per l'impiego:
   a) innalzare la capacità dei servizi di condurre le persone all'occupazione;
   b) potenziare l'erogazione di servizi specialistici differenziati, anche indirizzati a target con particolari condizioni di svantaggio da collocare o ricollocare nel mercato del lavoro;
   c) elevare l'efficienza qualora si valuti che l'intervento sia economicamente conveniente mediante l'introduzione di unità di costo standard;
   d) potenziare i servizi per il lavoro nelle aree geografiche a maggiore rischio di crisi produttiva ed occupazionale;
   e) favorire l'intervento delle agenzie private accreditate, già incaricate da imprese private alla definizione dei piani di gestione degli esuberi, per realizzare azioni integrative di tipo formativo o di reinserimento in somministrazione;
   f) garantire efficacia e tempi rapidi di esecuzione delle azioni di politica attiva del lavoro, comunque nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
   g) favorire, tramite gli interventi gestiti in partenariato, un miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati e della loro efficacia;

4. di dare atto che, nell'allegato 2., sono stabiliti i criteri per la determinazione della quota di finanziamento commisurata ai risultati occupazionali ottenuti;

5. di prevedere che gli interventi specialistici a favore dei datori di lavoro e la consulenza per l'avvio di attività autonoma siano raccordati con gli altri interventi attivati da altri soggetti del sistema pubblico sul territorio provinciale;

6. di rinviare a successiva deliberazione la regolamentazione degli interventi di inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto erogatore dei servizi rivolti a persone con disabilità o svantaggio,

attualmente disciplinati dagli interventi 18, 18 bis e 18 ter del documento degli interventi di politica del lavoro;

7. di considerare la presente deliberazione come sperimentale per la durata di un anno dall'inizio dell'operatività della rete provinciale dei servizi;

8. di dare atto che agli oneri conseguenti all'attuazione della presente deliberazione si provvederà secondo gli stanziamenti autorizzati nel bilancio dell'Agenzia del lavoro.

LA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO